

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito
e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS
Comitato Amministratore del Fondo

Riunione CAF 23.1.2013
(allegato alla Delibera n. 4)

Progetto RFI Spa - Delibera n. 115 del 1.12.2011

N.	Proroga permanenza Fondo fino a 62 anni entro i 48 mesi	Proroga permanenza Fondo fino a 62 anni oltre i 48 mesi	Data prevista di ingresso nel Fondo
1	ARCURI Domenico		1.2.2013
2	ARFUSO Antonino		1.2.2013
3	CHIARELLO Eugenio		1.2.2013
4	CIRILLO Rocco		1.2.2013
5	COLOSIMO Pietro		1.2.2013
6	FRANZE' Antonio		1.2.2013
7	GATTUSO Pietro		1.2.2013
8	MAFRICI Michele		1.2.2013
9	MANCUSO Francesco		1.2.2013
10	MARTINO Paolo		1.2.2013
11	ORLANDO Saverio		1.2.2013
12	PERRONE Salvatore		1.2.2013
13	POLIMENI Palma Vincenza		1.2.2013
14	SOTTILOTTA Pasquale		1.2.2013
15	SPANO' Domenico		1.2.2013
16	TEDESCO Rita Aquilina		1.2.2013
17	TRINGALI Angelo		1.2.2013
18	ZIRILLO Carmelo		1.2.2013

Progetto FS Spa - Delibera n. 116 del 1.12.2011

N.	Proroga permanenza Fondo fino a 62 anni entro i 48 mesi	Proroga permanenza Fondo fino a 62 anni oltre i 48 mesi	Data ingresso nel Fondo
1	PAOLONI Nicola		1.1.2013
2		RANAUDO Salvatore	1.1.2013

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 6**

Oggetto: Art. 24, comma 10, legge 214/2011 – Riduzione percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni per i dipendenti del Gruppo FS.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 28 febbraio 2013

- **VISTO** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **VISTO** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **VISTO** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **VISTO** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- **VISTA** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 506 del 31 dicembre 2012, con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **VISTO** l'art.24, comma 10, della legge 214/2011, così come modificato dall'art. 6, comma 2 quarter, del DL 216/2011 convertito dalla legge 14/2012, ai sensi del quale ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai 62 anni è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, *"una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni"*;
- **VISTA** la nota della Direzione Centrale Pensioni INPS del 30 gennaio 2013, diretta al Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento delle politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, con la quale l'Istituto previdenziale invita lo stesso Comitato a deliberare in merito alla applicazione della riduzione dell'1-2 per cento in funzione dell'età posseduta dal lavoratore al momento dell'ingresso nel Fondo di sostegno ovvero in funzione dell'età posseduta dal lavoratore al momento dell'uscita dal Fondo medesimo;
- **VISTA** la nota del Presidente del Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento delle politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS in data 15.2.2013 con la quale, in merito a quanto comunicato dalla Direzione Centrale Pensioni INPS, viene richiesta alle società del Gruppo FS interessate la conferma dell'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10, della legge 214/2011 in funzione dell'età posseduta dai medesimi al momento dell'uscita dal Fondo;
- **CONSIDERATA** le risposte positive pervenute in tal senso da parte delle società Trenitalia Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa e Ferservizi Spa, in base alle quali le penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10, della legge 214/2011 e s.m.i. dovranno essere applicate in funzione dell'età posseduta dagli ex lavoratori interessati al momento dell'uscita dal Fondo,


DELIBERA

- ai fini dell'applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che maturano i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età di cui alle norme che precedono, l'applicazione della riduzione dell'1-2 per cento in funzione dell'età posseduta dai lavoratori interessati al momento dell'uscita dal Fondo di sostegno;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Centrali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 17**

Oggetto: Legge 122/2010, art. 12, comma 12bis; Legge 111/2011, art. 18, comma 22ter; Legge 148/2011, art.1, comma 20 – Prolungamento della prestazione straordinaria oltre il previsto limite massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi) per i lavoratori del Gruppo FS già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 05 aprile 2013

- **VISTO** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **VISTO** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **VISTO** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **VISTO** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- **VISTO** l'accordo del 15 maggio 2009 con il quale le parti hanno modificato l'accordo istitutivo del Fondo del 21.5.1998;
- **VISTO** il D.M. 23 giugno 2009 n. 510 e s.m.i., con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito l'accordo sindacale del 15 maggio 2009;
- **VISTA** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 506 del 31 dicembre 2012, con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **VISTO** l'art.12, comma 12bis della legge 122/2010 che ha disposto l'adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita con cadenza triennale a decorrere dal 1° gennaio 2015, che tale decorrenza è stata anticipata al 1° gennaio 2013 dall'art.18, comma 4, della legge 111/2011 e che per il triennio 2013-2015 l'incremento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico per l'adeguamento alla speranza di vita è stato stabilito in tre mesi dal D.M. 6 dicembre 2011;
- **VISTO** l'art.18, comma 22ter della legge 111/2011 che, integrando l'art.12, comma 2 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, ha stabilito l'incremento dei requisiti per la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti con 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico, che comporta l'elevazione progressiva della finestra a 13 mesi per coloro che maturano i requisiti di pensione nell'anno 2012, a 14 mesi per coloro che maturano i requisiti di pensione nell'anno 2013, a 15 mesi per coloro che maturano i requisiti di pensione nell'anno 2014;
- **VISTO** l'art.1, comma 20 della legge 148/2011 che ha anticipato a partire dall'anno 2014 l'incremento progressivo del requisito anagrafico dei 60 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia, previsto dall'art.18, comma 1, del decreto legge n.98 del 6 luglio 2011 per le lavoratrici dipendenti ed autonome;
- **VISTA** la nota INPS del 21 marzo 2013 indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa, con la quale l'Istituto previdenziale ha chiesto di conoscere la decisione dello stesso Comitato riguardo alla necessità (in applicazione delle succitate norme di legge) di prolungare la permanenza nel

Fondo oltre il previsto limite massimo (48 mesi) per quei lavoratori già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011;

- **CONSIDERATA** la nota del Comitato Amministratore del Fondo in data 22 marzo 2013 in risposta all'Istituto previdenziale, con la quale il Comitato di dichiara d'accordo con la decisione dello stesso Istituto di *"provvedere all'inserimento nel plafond previsto per i beneficiari della salvaguardia ai sensi della deroga di cui alla legge 214/2011, anche ai soggetti che abbiano perfezionato il requisito pensionistico entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi), ma la cui decorrenza si collochi oltre i 48 mesi previsti"*, riconoscendo in capo alle società del Gruppo FS l'onere di provvedere all'erogazione dell'assegno straordinario fino al conseguimento del primo requisito utile;
- **VISTO** il verbale di accordo sindacale stipulato in data 27 marzo 2013 dalle Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA e Ferservizi SpA del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dalle Organizzazioni sindacali Fil/CGIL, Fit/CISL, UILtrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie, tutte parti istitutive del Fondo, con il quale, in applicazione dell'art. 16 del Regolamento del Fondo le parti hanno convenuto che nei confronti degli ex lavoratori delle suddette Società del Gruppo FS già titolari delle prestazioni straordinarie del Fondo al 04.12.2011, per i quali, ai sensi del comma 14, lett. c), dell'art. 24 della legge 214/2011 e s.m.i., c.d. "salvaguardati", è riconosciuta l'applicabilità della previgente normativa in materia di accesso al trattamento pensionistico, è ammesso il prolungamento del periodo di permanenza nelle prestazioni straordinarie del Fondo oltre il termine di 48 mesi di cui all'art. 10 del Regolamento del Fondo stesso, fino al raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico;
- **CONSIDERATO** che le necessarie indicazioni applicative dell'INPS al riguardo richiedono una preventiva ratifica da parte del Comitato e che la questione presenta requisiti di urgenza e tempestività, anche nell'ottica di dare piena attuazione ai progetti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa già definiti alla data del 4.12.2011,

DELIBERA


- ai fini del raggiungimento del primo requisito utile per ottenere il trattamento pensionistico in applicazione delle norme che precedono, è ammesso il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario, compresa la eventuale contribuzione correlata, anche oltre il limite di durata massima di 48 mesi a favore dei lavoratori interessati, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011; gli oneri relativi al prolungamento della permanenza nel Fondo saranno a carico delle società del Gruppo FS interessate;

- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 18**

Oggetto: Concessione degli interventi di cui all'art. 6 del Regolamento di funzionamento del Fondo (allegato C dell'Accordo 15 maggio 2009) recepito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e Navigazione n. 510 del 23 giugno 2009 e s.m.i. a favore dei dipendenti della società Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo Friuli Venezia Giulia / rsu n. 82 con verbale di accordo del 21 novembre 2012 - Collocazione nelle prestazioni straordinarie del Fondo e coordinamento con i termini previsti dal punto 10 dell'allegato D all'accordo 15 maggio 2009; prolungamento del periodo di validità della delibera n.10 del 19 settembre 2012.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 5 aprile 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e

dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;

- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i., con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Visti** in particolare gli articoli del Regolamento di funzionamento del Fondo: art. 5, lett. b); art. 6, lett. C ; art. 8 ; art. 11, concernenti la materia delle prestazioni straordinarie;
- **Visti**, altresì, i punti 7, 8 e 10 dell'Allegato D all'Accordo del 15 maggio 2009;
- **Visto**, altresì, che l'accesso alle prestazioni straordinarie previste dall'art. 10 del Regolamento di Funzionamento del Fondo di cui all'Accordo del 15 maggio 2009, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso;
- **Considerata** la delibera n. 10 del 19/09/2012, relativa al verbale di accordo del 3/8/2012 definito tra i rappresentanti dell'azienda Trenitalia Spa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell'Unità produttiva della Divisione Cargo Friuli Venezia Giulia/rsu n.82, che individua in n.18 unità gli esuberanti e prevede la possibilità di riapertura delle procedure di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per lo stesso progetto aziendale al fine di completare il numero complessivo concordato;
- **Preso atto** del verbale di accordo del 21 novembre 2012 - che costituisce parte integrante della presente Delibera - definito tra i rappresentanti di Trenitalia Spa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell'Unità produttiva della Divisione Cargo Friuli Venezia Giulia/rsu n. 82 che, in riferimento a quanto concordato nel precedente verbale del 3/8/2012, conferma il numero complessivo di lavoratori in esubero (18) e

aggiorna l'elenco delle restanti risorse che avranno accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, prolungando pertanto il periodo di validità per l'accesso alle prestazioni straordinarie fino al 20 maggio 2013 (ultima immissione nel Fondo 01/06/2013);

- **Valutata** l'opportunità, alla luce degli elementi acquisiti, di prolungare il periodo di validità per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo fino al 20 maggio 2013 (ultima immissione nel Fondo 01/06/2013);

DELIBERA

- la proroga al 20 maggio 2013 del periodo di validità per la concessione degli interventi straordinari previsti dall'art. 6, lettera c, del Regolamento di funzionamento del Fondo, da attivarsi nei termini previsti al punto 10 dell'Allegato D di cui in premessa, a concorrenza del numero massimo di 18 unità a favore dei lavoratori occupati, alla data dell'accordo del 21 novembre 2012, presso l'Unità produttiva Divisione Cargo Friuli Venezia Giulia/Rsu n. 82 della Società Trenitalia S.p.A., individuati secondo i criteri definiti nell'accordo stesso tra le parti stipulanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento stesso;
- la presente delibera integra la delibera n. 10 del 19 settembre 2012 citata in premessa;
- l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno e l'erogazione della conseguente prestazione restano condizionati alla verifica, da parte dei competenti uffici dell'INPS all'atto della domanda individuale di accesso alle stesse, del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione nel termine massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)

RF



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

Il Presidente
(Stefano Savino)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE


Verbale di Accordo

Addì 21 Novembre 2012 a Trieste tra la Società Trenitalia SpA Divisione Cargo UP Friuli Venezia Giulia, le OO.SS. Regionali Friuli Venezia Giulia FILT FIT ULT FAST UGL ORSA e le RSU 82, con riferimento alla procedura di accesso alle prestazioni del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo ES di cui agli Accordi Nazionali del 15 maggio 2009 recepiti con DM 510 del 23 giugno 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni, attivata in data 13/11/12 sulla base dello stesso Progetto Aziendale del 28/06/2012 ed a seguito di quanto concordato nel Verbale di Accordo del 03/08/2012, le Parti hanno convenuto quanto segue:


- si conferma che il numero complessivo dei lavoratori in esubero che accede alla presente procedura sopra-ricchiamata è pari ad un massimo di 18;
- il personale in esubero è stato individuato in coloro che, su base volontaria, hanno aderito alla manifestazione di interesse prot. n. DRUO/RJCLGP/RU NE/1415/2012 emanata dalla Società in data 17/07/2012, secondo i criteri individuati dagli Accordi Nazionali del 15 maggio 2009, in possesso dei requisiti pensionistici per l'accesso al Fondo così come previsto dalla nuova normativa previdenziale, sulla base degli estratti conto contributivi acquisiti dall'INPS, stante ai dati e alle informazioni ad oggi disponibili;
- l'accesso da parte dei lavoratori interessati alle prestazioni straordinarie del Fondo è avvenuto a decorrere dal 01/10/2012, come riportato nell'elenco allegato all'accordo del 03/08/2012;
- si aggiorna, con la presente, l'elenco delle restanti risorse che, a partire dalla data del presente accordo, accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo, con le tempistiche indicate nell'elenco allegato.

Firme

Per La Società



per le RSU



Per le OOSS

FILT


UGL

FIT-CISL

FAST

ULT

ORSA



FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**DELIBERAZIONE N. 9**

Oggetto: Concessione degli interventi di cui all'art. 6 del Regolamento di funzionamento del Fondo (allegato C dell'Accordo 15 maggio 2009) recepito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e Navigazione n. 510 del 23 giugno 2009 e s.m.i. a favore dei dipendenti della società Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo Liguria/Rsu n. 79 con verbale di accordo del 19 dicembre 2012 - Collocazione nelle prestazioni straordinarie del Fondo e coordinamento con i termini previsti dal punto 10 dell'allegato D all'accordo 15 maggio 2009; prolungamento del periodo di validità della delibera n.12 del 19 settembre 2012.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 5 aprile 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;

- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i., con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Visti** in particolare gli articoli del Regolamento di funzionamento del Fondo: art. 5, lett. b); art. 6, lett. c ; art. 8 ; art. 11, concernenti la materia delle prestazioni straordinarie;
- **Visti**, altresì, i punti 7, 8 e 10 dell'Allegato D all'Accordo del 15 maggio 2009;
- **Visto**, altresì, che l'accesso alle prestazioni straordinarie previste dall'art. 10 del Regolamento di Funzionamento del Fondo di cui all'Accordo del 15 maggio 2009, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso;
- **Considerata** la delibera n. 12 del 19/09/2012, relativa al verbale di accordo del 7/9/2012 definito tra i rappresentanti dell'azienda Trenitalia Spa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell'Unità produttiva della Divisione Cargo Liguria/Rsu n.79, che individua in n. 21 unità gli esuberanti e prevede la possibilità di riapertura delle procedure di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per lo stesso progetto aziendale al fine di completare il numero complessivo concordato;
- **Preso atto** del verbale di accordo del 19 dicembre 2012 - che costituisce parte integrante della presente Delibera - definito tra i rappresentanti di Trenitalia Spa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali dell'Unità produttiva della Divisione Cargo Liguria/Rsu n. 79 che, in riferimento a quanto concordato nel precedente verbale del 7/9/2012, conferma il numero complessivo di lavoratori in esubero (21) e aggiorna l'elenco delle restanti risorse che avranno accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, prolungando pertanto il periodo di validità per

l'accesso alle prestazioni straordinarie fino al 17 giugno 2013 (ultima immissione nel Fondo 01/07/2013);

- **Valutata** l'opportunità, alla luce degli elementi acquisiti, di prolungare il periodo di validità per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo fino al 17 giugno 2013 (ultima immissione nel Fondo 01/07/2013),


DELIBERA

- la proroga al 17 giugno 2013 del periodo di validità per la concessione degli interventi straordinari previsti dall'art. 6, lettera c, del Regolamento di funzionamento del Fondo, da attivarsi nei termini previsti al punto 10 dell'Allegato D di cui in premessa, a concorrenza del numero massimo di 21 unità, a favore dei lavoratori occupati alla data dell'accordo del 19 dicembre 2012 presso l'Unità produttiva Divisione Cargo Liguria/Rsu n. 79 della Società Trenitalia S.p.A., individuati secondo i criteri definiti nell'accordo tra le parti stipulanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento stesso;
- la presente delibera integra la delibera n. 12 del 19 settembre 2012 citata in premessa;
- l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno e l'erogazione della conseguente prestazione restano condizionati alla verifica, da parte dei competenti uffici dell'INPS all'atto della domanda individuale di accesso alle stesse, del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione nel termine massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario
(Paola Frida Fazio)



Il Presidente
(Stefano Savino)



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

VERBALE DI ACCORDO


In data odierna si sono incontrati la Società Trenitalia – Divisione Cargo – UP Liguria e la RSU 79 in merito alla procedura di accesso alle prestazioni del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi del 15 maggio 2009 recepiti con DM 510 del 23 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni, attivata in data 12 dicembre 2012 per il conseguimento del numero complessivo degli esuberi concordati in n° 21 risorse nell'accordo del 7 settembre 2012.


La Società dà riscontro alle Rappresentanze Sindacali convenute, rispetto a quanto sottoscritto nel predetto verbale, del n° delle risorse che hanno avuto ed avranno accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo:


- n° 15 risorse con decorrenza 1/10/2012
- n° 1 risorsa con decorrenza 1/11/2012 (ricevuta n° 1 rinuncia)
- N° 2 risorse confermata la decorrenza 1/3/2013

Pertanto al fine della completa gestione del numero degli esuberi stabiliti dall'Accordo sopra citato, verificati i requisiti contributivi di tutti i restanti volontari che hanno aderito alla MI prot. 34830 del 12 luglio 2012, la Società comunica, con l'elenco allegato al presente verbale, gli aventi diritto all'accesso al Fondo così come previsto dalla normativa previdenziale con la relativa tempistica.

avute 15/12/2012

Per la Società


Per la RSU 79


Per le OOSS

FILT
FIT
UIL TRASPORTI
FAST Ferrovie
UGL AF
O.S.A.